SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1818)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, PINTO Michele, MASCARO, FIMOGNARI, COSTA, BOGGIO, IANNI e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1986

Istituzione della « Giornata nazionale del ricordo » dei caduti e dispersi

ONOREVOLI SENATORI. — Riteniamo doveroso evidenziare una notevole lacuna di ordine morale che va sollecitamente colmata.

L'Italia, infatti, è forse l'unico Paese al mondo che non ha ancora prescelto una giornata da dedicare ufficialmente ed esclusivamente al ricordo dei propri caduti ed alla considerazione del sacrificio di guerra di ogni tempo quale elemento determinante dell'attuale realtà nazionale e sociale dello Stato italiano e delle libere istituzioni che lo reggono.

Va ricordato, in proposito, che cerimonie e manifestazioni commemorative si svolgono in diverse occasioni per iniziativa delle associazioni combattentistiche e d'Arma (alle quali non manca l'appoggio e l'adesione delle competenti autorità militari) senza, peraltro, alcun carattere unitario tale da coinvolgere, comunque, l'interesse dell'intera collettività.

Anche nella circostanza della ricorrenza anniversario del 4 novembre, la celebrazione ufficiale dell'evento (ora spostata alla prima domenica di novembre) riguarda la « Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate » a nulla rilevando che nel cerimoniale sia anche compreso l'omaggio ai caduti.

Unica eccezione può considerarsi la celebrazione della Giornata nazionale del disperso in guerra, che ha luogo ogni anno nella terza domenica del mese di settembre.

Tuttavia, tale commemorazione, alla quale è pure collegata l'esaltazione della volontà di pace e di fratellanza umana che nasce, soprattutto, dal sacrificio di guerra e dalle sofferenze allo stesso connesse, è espressione dell'iniziativa delle famiglie dei caduti rappresentate dall'associazione che le unisce, e non è, quindi, conseguenza della volontà popolare fatta propria dalle pubbliche autorità che detta volontà sono tenute a realizzare.

È qui appena il caso di sottolineare la rilevanza che viene data in altre nazioni ad iniziative analoghe a quella che viene ora sollecitata; è sufficiente citare per tutte il « Memorial day », motivo di unanime considerazione per gli americani di un sacrificio per il quale essi, senza alcuna esclusione, si sen-

tono riconoscenti ed impegnati a non vanificarne il significato.

Quanto precede abbiamo ritenuto di esporre alla vostra attenzione nella certezza che non mancherà in proposito il vostro assenso ad un indirizzo innovativo che — come già chiarito — trova riferimento nell'unico intento di contribuire, con un atto doveroso quanto indispensabile, alla non superflua riaffermazione degli ideali risorgimentali e dell'unità spirituale di tutto il popolo italiano proteso verso un futuro di pace e di progresso le cui fondamenta restano certamente ancorate all'olocausto di tante giovani vite ed al dolore di altrettante famiglie che per quelle speranze, oggi in notevole parte realizzate, hanno sofferto e soffrono perdite irreparabili, peraltro propiziatrici di più fausti destini per l'intera comunità nazionale.

Nel difficile momento storico che attraversa l'intera umanità tuttora assillata dal pericolo di nuovi catastrofici conflitti oltre che da contrasti internazionali spesso determinanti violenze e sopraffazioni, la riproposizione all'attenzione di tutti dei tragici eventi di un passato non ancora remoto può costituire un elemento di fondamentale importanza in specie per la formazione morale ed ideale delle nuove generazioni.

A tal fine il presente progetto di legge prevede la costituzione di un Comitato nazionale e di Comitati provinciali con funzioni operative, nell'ambito dei quali viene assicurata anche la partecipazione delle autorità preposte alla istruzione pubblica onde consentire la più diretta conoscenza possibile della celebrazione in argomento da parte degli studenti di ogni ordine e grado.

È altresì riconosciuto il ruolo prioritario ed insostenibile delle famiglie dei caduti in una funzione che, stante la finalità dell'iniziativa, è di cooperazione e di reciproca valorizzazione nell'ambito della comune azione sostanzialmente educativa di cui si fanno carico sia l'associazione che rappresenta la stessa categoria, sia i pubblici poteri.

Va anche puntualizzato che l'iniziativa medesima si inquadra nel precetto costituzionale per il quale la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

La presente proposta prospetta, pertanto, l'esigenza di una legge che può ritenersi doverosa sia sotto il profilo di una necessità morale largamente sentita, sia in riferimento ai preminenti valori ideali ed umani che esprime e che trascendono i limiti di tempo e le diversificazioni politiche di ogni singolo in una rinnovata suprema conferma della comune volontà di pace di tutti gli italiani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la « Giornata nazionale del ricordo » per commemorare i caduti e i dispersi in ogni conflitto, dal primo Risorgimento alla guerra di Liberazione, il cui sacrificio ha consentito il conseguimento dell'unità di tutti gli italiani in uno Stato libero, indipendente e democratico.

Art. 2.

1. La Giornata nazionale del ricordo viene celebrata annualmente nella terza domenica del mese di settembre, ed è dedicata alla memoria dei dispersi ed all'affermazione della volontà di pace e di fratellanza umana espressa in nome del sacrificio di guerra.

Art. 3.

1. Le modalità e i tempi delle cerimonie celebrative, coinvolgenti l'intera comunità nazionale, sono stabiliti da appositi comitati costituiti a livello centrale e periferico.

Art. 4.

1. Il Comitato centrale di cui all'articolo 3 ha sede presso il Ministero della difesa ed è costituito dal rappresentante del Ministro della difesa, che lo presiede, dai rappresentanti dei Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, nonchè dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

2. I Comitati periferici per la celebrazione della Giornata nazionale del ricordo sono costituiti presso ogni prefettura e sono presieduti dal prefetto. Fanno parte di tali consessi la più alta autorità militare del territorio di competenza, il provveditore agli studi

e il presidente provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

Art. 5.

1. La manifestazione celebrativa più significativa della Giornata nazionale istituita con la presente legge ha luogo dinanzi al monumento denominato « Aras pacis » eretto sul Colle di Medea (Gorizia), che compendia idealmente il sacrificio di guerra verificatosi in ogni tempo e l'aspirazione alla pace di tutti i popoli.

2. In occasione della ricorrenza annuale di cui al precedente articolo 2 è obbligatoria l'esposizione della bandiera nazionale abbrunata in tutti gli edifici pubblici.